



*Ministero delle Finanze*  
TASSE E IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

Risoluzione del 13/07/1981 prot. 291228

**Oggetto:**

Bollo. Istanze prodotte da enti locali ad organi dello stato.

**Sintesi:**

Poiche' le aziende autonome dello stato, le regioni, le provincie, i comuni ed i loro consorzi sono equiparati allo stato ai sensi dell'art. 16 della tabella allegata alla vigente legge di bollo, gli atti ed i contratti di qualsiasi natura (negoziali e non negoziali), a qualunque titolo e per qualsivoglia effetto formati, sono esenti in modo assoluto dall'imposta di bollo. Pertanto, istanze concernenti il regime di gestione dei beni demaniali o patrimoniali dello stato prodotte da enti locali ad organi dello stato sono esenti dall'imposta.

**Testo:**

Un'intendenza di finanza ha chiesto di conoscere il trattamento tributario, ai fini dell'imposta di bollo, delle istanze prodotte dagli Enti locali ad organi dello Stato, concernenti il regime della gestione dei beni demaniali o patrimoniali dello Stato.

In proposito, si ricorda che, ai sensi del primo comma dell'art. 16 della Tabella - allegato B - annessa alla vigente legge sull'imposta di bollo - D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni ed integrazioni - sono esenti in modo assoluto da detto tributo gli atti e contratti posti in essere tra le Amministrazioni statali e tra gli Enti parificati allo Stato agli effetti tributari, o tra tali Enti e lo Stato.

Inoltre, con il secondo comma del suddetto art. 16, viene stabilita, solo ai fini della suddetta esenzione, la equiparazione allo Stato delle aziende autonome dello Stato, delle regioni, delle provincie, dei comuni e dei loro consorzi.

Attesa l'ampia e generica formulazione della norma esentativa, devono ritenersi ricompresi nel beneficio gli atti e contratti di qualsiasi natura, negoziali o non negoziali, scambiati tra i sopra specificati Enti e organismi, a qualunque titolo o per qualsivoglia effetto.

Cio' posto, la scrivente dichiara che le istanze prodotte da Enti e organismi locali, che si riconoscano nella tassativa elencazione di cui sopra, dirette agli organi dello Stato competenti, sia che abbiano attinenza a rapporti giuridici in atto in materia di concessione, locazione od affitto, sia che si qualificano quali atti preliminari all'instaurazione dei suddetti regimi, sono esenti in modo assoluto dall'imposta di bollo, ai sensi del ripetuto art. 16 della Tabella - allegato B - annessa al D.P.R. n. 642 del 1972.